

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Premesso che:

- con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 e con decorrenza dal 1° gennaio 2005 è stato soppresso (art.1 comma 322) l'inciso che prevedeva l'obbligatorio parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la liquidazione, da parte del Giudice, dei compensi spettanti all'avvocato nelle pratiche di patrocinio a spese dello Stato;
- che tuttavia è consentita all'avvocato la volontaria allegazione del parere del Consiglio dell'Ordine a supporto della richiesta al Giudice di liquidazione dei compensi spettanti a seguito delle attività difensive svolte nei predetti procedimenti.
- nelle pratiche di patrocinio a spese dello Stato i compensi sono liquidati per legge in misura ridotta da parte del Giudice ed appare pertanto opportuno praticare la tassa del 1,5% (anziché quella del 3% praticata a seguito di richiesta volontaria di parere al Consiglio dell'Ordine) sull'importo dei compensi richiesti .

Tanto premesso e considerato, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, riunito nella seduta del 24 gennaio 2005, all'unanimità

DELIBERA

di praticare, con riguardo alla richiesta di parere sui compensi degli iscritti all'Ordine Avvocati inerenti attività di patrocinio a spese dello Stato, la tassa del 1,50% sull'ammontare del compenso richiesto.